

**TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO**

**SEZIONE TERZA**

**VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE**

**COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**R.G. 4896/2020**

Oggi 06/05/2021 alle ore 11.00 innanzi al giudice dott. Massimo De Luca sono comparsi:

per \_\_\_\_\_, personalmente presente, l'avv.to \_\_\_\_\_

e per \_\_\_\_\_ l'avv.to \_\_\_\_\_

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e della parte presente. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. \_\_\_\_\_ precisa le conclusioni come da memoria autorizzata depositata in via telematica.

L'avv. \_\_\_\_\_ precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.

Il Giudice invita quindi le parti alla discussione *ex art. 281 sexies c.p.c.*

I procuratori discutono la causa e all'esito della discussione il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 15.00.

Le parti rinunciano a comparire.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio

Il Giudice

dott. Massimo De Luca



All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo De Luca ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4896/2020** promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv.to

, dall'Avv.to :

██████████ e dall'Avv.to

, con domicilio eletto presso lo studio

di quest'ultima in TREVISO

**ATTORE**

contro

),

rappresentato e difeso dall'Avv.to

con domicilio eletto presso



il suo studio in TREVISO

CONVENUTO

Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione del 9.7.2020 conveniva in giudizio il sig. [REDACTED] esponendo: che il medesimo era debitore nei suoi confronti delle somme di cui alla sentenza n. 382/12 del Tribunale di Trieste, nonché delle somme di cui alla sentenza n. 412/14 della Corte d'Appello di Trieste, per il mancato pagamento di compensi professionali; di aver promosso contro il debitore una procedura immobiliare relativa a beni immobili di provenienza ereditaria nella quale il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento di data 21.03.2016, rilevava la mancanza della continuità delle trascrizioni e assegnava termine per integrare la documentazione mancante; che con successivo provvedimento di data 25.03.2020, emesso dopo lo scambio di memorie nelle quali il creditore dava atto che l'odierno convenuto aveva provveduto alla vendita di una vettura di proprietà del defunto padre, il Giudice dell'esecuzione assegnava al creditore precedente nuovo termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento per depositare prova dell'avvenuta introduzione del giudizio per l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. Gallo Alcide.

Ciò premesso, l'attore chiedeva che, dopo aver accertato che il sig. [REDACTED] ha compiuto con riguardo al veicolo Fiat Uno [REDACTED], bene caduto nell'asse ereditario paterno, atti manifestanti la volontà di accettazione,



venisse accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del defunto genitore da parte del convenuto [REDACTED]

Il convenuto si costituiva rilevando che il suo diritto sull'eredità paterna si è prescritto ancora nel 2006, dato che *de cuius* [REDACTED] è deceduto il 20.05.1996 e il diritto di accettare l'eredità, fissato in 10 anni dall'art. 480 c.c., si è estinto il 20.05.2006.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

Il Giudice, a fronte della sollevata eccezione, fissava l'udienza del 6.5.2021 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..

2. I principi che regolano la prescrizione in materia successoria prevedono che:

- a) il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione, ex art. 480 c.c. e il suo decorso comporta l'estinzione del diritto di accettare, che deve ritenersi consumato ex art. 2934 c.c. *"l'art. 480 comma 1 cod. civ., stabilendo che il diritto di accettare l'eredità si estingue con il decorso del tempo (dieci anni), prevede un termine di prescrizione estintiva"* (Cass. 2975/1989);
- b) il termine non è soggetto a interruzione e l'unica ipotesi di sospensione è disciplinata dall'art. 480 co. III c.c. (il termine per i chiamati ulteriori è possibile oltre il decennio solo se il diritto dei chiamati precedenti è venuto meno);
- c) la prescrizione può esser eccepita da chiunque vi ha interesse (*"La prescrizione del diritto di accettare l'eredità, a norme dell'art. 480 c.c. opera, in mancanza di limitazioni normative, a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità"*, Cass. 9901/1995 e Cass. 2975/1989) ma non può esser rilevata d'ufficio e, pertanto, l'eventuale accettazione tardiva è valida a condizione che



nessuno abbia rilevato la prescrizione e finchè qualcuno non la opponga (Cass. 5633/1987 e Cass. 3529/1969);

d) l'eccezione di prescrizione formulata prima o dopo l'accettazione effettuata oltre il decennio comporta (in relazione all'anteriorità o posteriorità del rilievo rispetto all'accettazione) l'impossibilità di acquistare oppure la perdita della qualità d'erede per consumazione o estinzione del diritto d'accettare, ai sensi dell'art. 480 co. III; a riprova, l'art. 525 prevede che i chiamati, anche se hanno rinunciato, possono sempre validamente accettare l'eredità sino al termine di compimento della prescrizione.

Nel caso in esame la successione di [REDACTED] si è aperta il 20.05.1996 e alla data del 20.05.2006 nessun chiamato all'eredità aveva accettato la devoluzione.

In data 12.06.2016 la Regione [REDACTED] e per adesione lo stesso attore, [REDACTED], hanno depositato un atto giudiziario (v. doc. 4 del convenuto) nel quale hanno dichiarato, in relazione all'eredità di [REDACTED], che *"effettuate le opportune visure non risulta la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità, né tanto meno il debitore ha compiuto atti che comportano accettazione dell'eredità che risultino trascrivibili; che il diritto del [REDACTED] ad accettare l'eredità è oramai prescritto in danno dei creditori e pertanto si rende necessario che questi ultimi si facciano autorizzare ad accettare l'eredità in luogo del rinunziante posto che la continuità delle trascrizioni può essere ripristinata pur dopo la trascrizione del pignoramento"*.

Applicando i principi sopra esposti, la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità di [REDACTED] da parte di [REDACTED] rilevata dalla Regione [REDACTED] in data 12.06.2016 impedisce che quest'ultimo abbia potuto utilmente



accettare l'eredità paterna con l'atto dell'agosto 2016.

La vendita effettuata in data 19.08.2016 (doc. 8 di parte attrice) da parte di [REDACTED] alla madre dell'auto già di proprietà del padre, anche a volerla ritenere come atto che indicherebbe che la volontà del convenuto sia stata quella dell'accettazione dell'eredità paterna, è comunque intervenuta quando il convenuto aveva ormai perduto il diritto di accettare l'eredità, come rilevato dalla Regione e dallo stesso [REDACTED] con l'atto del 12.6.2016.

La prescrizione è stata eccepita anche dall'interessato nel presente giudizio, per cui in ogni caso la vendita del 19.8.2016 non può essere considerata come atto comportante l'accettazione dell'eredità da parte del convenuto, avendo quest'ultimo irrimediabilmente perduto la qualità di erede, come rilevato ed eccepito nella comparsa di costituzione.

La domanda deve, pertanto, essere rigettata con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nei minimi tariffari attesa la semplicità delle questioni affrontate (la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è infondata non trattandosi all'evidenza di lite temeraria).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.768,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.



Così deciso in Treviso il 06/05/2021

Il Giudice

dott. Massimo De Luca

